

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

#### CONSIGLIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

#### COPIA DI DELIBERAZIONE

Num	ero	Oggetto:	DETERMINAZIONE	ALIQUOTE	TASI	-	TRIBUTO	SERVIZI
1	.9		INDIVISIBILI AN	NO 2014 -				
Da	.ta							
05-	09-							
20	14							

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FABBRIZIOLI DAVIDE	Р	MISTURA ELEONORA	P
CARLETTI GIACOMO	A	GOSTOLI ROSSANA	P
ANGELINI GIOVANNI	P	ROSSI MARCO	P
CECCONI GIAMMARCO	P	ROMANI GIACOMO	P
CIMICHELLA ANGELO	A	PIERINI MARCO	A
RONDADINI PARIDE	P		

Assegnati N.11 Presenti N. 8
In carica N.11 Assenti N. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. SGARIGLIA DOTT.SSA FIORELLA
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

CECCONI GIAMMARCO MISTURA ELEONORA ROSSI MARCO

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i pareri di propria competenza.



(Provincia di Pesaro e Urbino)

od.: 041.045

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito <u>l'abrogazione</u> dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni dalla L 23 giugno 2014, n. 89;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

tributaria.

**672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

- **679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.



(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

**682. Con regolamento** da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

#### a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

#### b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9,



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di



Cod.: 041.04

(Provincia di Pesaro e Urbino)

essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

**TENUTO CONTO** che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

**RITENUTO** opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

### A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

- **a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- **a2)** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VIST	A la Deliberazione di Consiglio Comunale n	_ del	RIF.TO PROPOSTA	CC N. 19 DEL 05-09-
<mark>2014</mark>	con la quale è stato approvato il <b>Regolamento</b> per	r la disciplina de	ella IUC (Imposta Un	ica Comunale) ;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Atteso che il Ministero dell'Interno con DM 19-12-2013 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 28-02-2014, termine prorogato al 30 aprile 2014 con DM del 13.02.2014 ed ulteriormente prorogato con decreto del 29.04.2014 al 31 luglio 2014;

Visto inoltre il DM 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

#### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di <u>determinare le seguenti aliquote</u> per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
- ALIQUOTA 2,4 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)



Cod.: 041.0

(Provincia di Pesaro e Urbino)

- **a) sono da considerarsi abitazioni principali** i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;
- b) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;
- 3) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC Capitolo 3) Regolamento Componente TASI Art.7:

#### A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

- **a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- **a2)** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**DETRAZIONE**: Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 0,00 (zero)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

**4)** Di individuare i seguenti **servizi indivisibili,** con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Anagrafe, stato civile, elettorale,	Personale	57.974,56
leva e servizio statistica	Acquisto beni	7.400,00
	Prestazione servizi	17.766,46
	Trasferimenti	1.813,12
	TOTALE	84.954,14
Viabilità, circolazione stradale e	Personale	70.493,84
servizi connessi	Acquisto beni	20.250,00
	Prestazione servizi	43.500,00
	Utilizzo di beni di terzi	5.681,01
	Interessi passivi	2.277,79
	Imposte e tasse	673,44
	TOTALE	142.876,08



Cod · 041 046

(Provincia di Pesaro e Urbino)

F		
Illuminazione pubblica e servizi	Acquisto beni	50,00
connessi	Prestazione servizi	99.266,10
	Trasferimenti	2.000,00
	Interessi passivi	28.645,83
	Imposte e tasse	4.363,86
	TOTALE	134.325,79
Urbanistica e gestione territorio	Prestazione servizi	9.231,21
_	TOTALE	9.231,21
Servizi di protezione civile	Acquisto beni	900,00
·	Prestazione servizi	2.000,00
	TOTALE	2.900,00
Parchi e servizi per la tutela	Acquisto beni	7.950,00
ambientale del verde, altri servizi	Prestazione servizi	9.320,00
relativi al territorio ed	TOTALE	17.270,00
all'ambiente		
TOTALE GENERALE SERVIZI INDIVIS	391.557,22	
S. A. L. GENERALE SERVICE INDIVIS		331.337,22
GETTITO TASI PREVISTO	107.000,00	
GETTITO TAST FILEVISTO		107.000,00
CDADO DI CODERTIDA	27 220/	
GRADO DI COPERTURA		27,33%

- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda** al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ RIF.TO PROPOSTA CC N. 19 DEL 05-09-2014;
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) di dare atto, per le ragioni già indicate in narrativa, che ai sensi del citato c. 688, il presente atto sarà trasmesso entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**10)** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il sindaco Presidente dà la parola all'Assessore al Bilancio, Angelini Giovanni, che illustra la proposta. Interviene il Consigliere Rossi:

"Sig. Sindaco, membri della Giunta, colleghi consiglieri,

intervengo a nome del gruppo Consiliare di minoranza per dichiarare il nostro voto alla proposta di regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) e alla proposta di determinazione delle aliquote della tassa per i servizi indivisibili relativa all'anno 2014.

Prima di spiegare le ragioni del nostro voto, che vi anticipo sarà contrario, devo chiedere al Sig. Sindaco che, per la prossime convocazioni del Consiglio comunale, disponga di inoltrare unitamente all'ordine del giorno della seduta anche le relative proposte di deliberazione, quantomeno ai consiglieri capogruppo.

Questa volta non è andata così, infatti, pur avendo contattato gli uffici, di persona e telefonicamente, ben due volte, ossia il 30 agosto e il 1° settembre, non abbiamo potuto vedere le proposte di deliberazione prima del 2 settembre (quella al punto n. 21 o.d.g.) e del 4 settembre (quelle al n. 19 e 20 o.d.g.). Ciò ha determinato un notevole pregiudizio all'esercizio del diritto di esaminare le proposte.



----

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Tale mancanza, per quanto riguarda i rapporti col nostro gruppo consigliare, non è certo imputabile agli Uffici comunali bensì all'attuale Amministrazione; riteniamo, infatti, che prima di procedere alla convocazione del Consiglio, l'Amministrazione abbia il dovere di redigere in maniera completa le proposte di deliberazione; inoltre l'art. 15, comma 2, dello Statuto comunale assegna in maniera specifica al Sindaco il dovere di tutelare le prerogative dei consiglieri e l'esercizio delle loro funzioni.

Questi inconvenienti rendono ancora più pressante l'esigenza che questo Consiglio si doti di un regolamento, che stabilisca anche forme di dialogo fra Amministrazione e gruppi consiliari nella determinazione del calendario dei lavori consiliari.

Tornando al merito dell'intervento, le ragioni del nostro voto contrario sono le seguenti.

È noto a tutti che negli ultimi anni c'è stato uno spostamento della tassazione dallo Stato centrale agli Enti territoriali, in modo particolare ai Comuni, in attuazione di quello che viene chiamato federalismo fiscale. Oggi i Comuni maneggiano la leva fiscale che si fa sentire pesantemente sulle tasche delle famiglie, soprattutto mediante la tassazione della proprietà immobiliare, comprensiva, ora con la Tasi, della prima casa di residenza.

Il Comune è quindi protagonista in questa operazione, ha un compito importante, direi fondamentale, essendo la tassazione una delle prerogative della sovranità.

Il Comune deve essere all'altezza di tale compito e noi riteniamo che gli strumenti messi a disposizione dell'ordinamento per riuscirvi ci siano.

Innanzitutto, consentitemi un richiamo alla Carta costituzionale, la quale all'art. 53, al primo comma dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e, al comma 2, che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Qualunque sistema tributario, anche quello patrimoniale di spettanza dei Comuni, deve tenere conto della rotta segnata dalla Costituzione, ossia capacità contributiva e progressività.

Questi due caratteri sono molto importanti non solo in quanto espressione dello spirito solidaristico che informa la nostra democrazia ma anche perché è giusto che chi ha più possibilità paghi di più, per consentire a chi ha di meno di pagare meno, soprattutto in tempi, come questi, di crisi.

Ebbene la disposizioni con cui il Legislatore ha istituito le imposte oggetto di questo Consiglio ossia IMU TASI e TARI consentono ai Comuni di realizzare forme di progressività. Infatti, è data la possibilità



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

di modulare le aliquote sulla base imponibile, di prevedere detrazioni fisse o per determinate situazioni (come la presenza nel nucleo familiare di figli), di prevedere aliquote speciali per certe fattispecie o, ancora, riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Le coordinate segnate dal Legislatore non sono meri consigli ma indicazioni cogenti per gli Enti territoriali, lo Stato con queste è come se avesse detto ai Comuni: "vi do varie possibilità per adeguare l'imposizione alla realtà del vostro territorio, che voi conoscete meglio di me, usatele in maniera razionale e adeguata".

Ci spiace constatare che il nostro Comune non è stato all'altezza del compito.

Il regolamento che oggi sottoponete al voto di questo Consiglio non reca traccia dei principi sopra espressi. È meramente ripetitivo del dato normativo, non emerge alcuna volontà di impiegare il potere discrezionale assegnato dalla Legge. Solo per fare un esempio, in merito all'IMU non è stata prevista, neppure in misura parziale, un'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Peraltro anche la tecnica di redazione del regolamento appare del tutto inadeguata, è sufficiente notare che nella prima parte sulla disciplina generale vi sono disposizioni specifiche riguardanti le singole componenti della IUC, mentre mancano disposizioni comuni che vengono poi ripetute, ogni volta, nei capitoli successivi (come soggetto attivo dell'imposta, sanzioni ed interessi, rimborsi, contenzioso, decorrenza ed efficacia).

Il voto, pertanto, non può che essere contrario.

Per quanto attiene la determinazione dell'aliquota TASI, pensiamo che la Vostra proposta sia del tutto inadeguata e ingiusta.

Infatti, fissare un'unica aliquota in misura prossima al massimo, al 2,4 per mille, in maniera uguale per tutte le tipologie di prima casa a prescindere dall'ammontare della rendita catastale, senza prevedere alcun tipo di detrazione, sia un cattivo uso del potere discrezionale affidato dal legislatore a questo Consiglio.



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Per modulare in maniera più congrua il peso di questa nuova imposta era sufficiente rifarsi a delibere già approvate, alcune addirittura prima dell'estate, da altri Comuni.

C'è chi ha reso l'imposta progressiva prevedendo delle ipotesi di esenzione, o aliquote agevolate per alcune tipologie di fabbricati; altri Comuni hanno modulato l'aliquota in base alla rendita catastale, addirittura prevedente fasce di esenzione per le rendite più basse; altri ancora hanno previsto detrazioni base fisse in modo da abbattere l'imposta da pagare; altri hanno previsto detrazioni per i figli a carico conviventi; altri ancora come il Comune di Montecalvo in Foglia, con cui siamo associati nell'Unione dei Comuni, hanno previsto detrazioni decrescenti all'aumentare della rendita catastale. Insomma, gli altri Comuni si sono, quantomeno, sforzati di rendere più digeribile questa nuova imposta, cercando di minimizzare l'impatto fiscale sulle fasce più deboli di contribuenti e sulle categorie economiche già gravate dalla crisi.

Anche noi dovevamo dare, almeno, un segnale di progressività, voi, invece, avete scelto la strada più semplice ossia l'aliquota uguale per tutti, ma trattare in maniera uguale ipotesi diverse significa trattarle in modo diseguale, a scapito di chi è già in posizione svantaggiata.

Ciò non lo condividiamo in quanto ingiusto e, quindi, voteremo contro."

Interviene il Consigliere Cecconi Giammarco:

"Abbiamo contribuito alla formulazione dei regolamenti in oggetto, quindi non possiamo far altro che promuovere positivamente lo stesso. Il gruppo di maggioranza si limita a fare una considerazione in merito al suo intervento Rossi: ci permettiamo di essere assolutamente in disaccordo con lei quando dice che il governo ci ha dato la possibilità di imporre tasse adeguandole ad un territorio che noi conosciamo meglio. Vede, questo non è vero, visto che con le tasse da imporre noi dobbiamo far fronte agli stessi costi ma a trasferimenti statali notevolmente diminuiti. In poche parole se la coperta è sempre più corta i margini per adeguare al territorio la tassazione spesso non ci sono!!"

#### Il Consiglio Comunale

Sentiti gli interventi dei Consigliere riportati;

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Sentiti gli interventi dei Consiglieri sopra riportati;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 18 del 05/09/2014, con la quale e' stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

Con la presenza di n.8 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 6 e voti contrari n. 2 (Consiglieri Rossi Marco e Romani Giacomo), legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a maggioranza di voti;

#### DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

#### Il Consiglio Comunale

Successivamente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto;

Con la presenza di n.8 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 6 e voti contrari n. 2 (Consiglieri Rossi Marco e Romani Giacomo), legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a maggioranza di voti;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL n. 267/2000.



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19
DEL 05-09-2014 AVENTE AD OGGETTO: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 -", AI SENSI DELL'ART. 3 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .20 DEL 28-08-14 FORMULATA DALL'UFFICIO.

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Approvato e sottoscritto:

#### IL SINDACO

F.to FABBRIZIOLI DAVIDE

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to SGARIGLIA DOTT.SSA FIORELLA

#### L'ASSESSORE

F.to ANGELINI GIOVANNI

Su attestazione del Messo Comunale, si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1, della L. 18/6/2009, n. 69)

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì

SGARIGLIA DOTT.SSA FIORELLA

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì

SGARIGLIA DOTT.SSA FIORELLA

\_\_\_\_\_\_

#### ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno
- □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000);
- □ è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);
- è affissa all'albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 09-09-14 al 24-09-14.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SGARIGLIA DOTT.SSA FIORELLA